

07 MAR 2013

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 16387/2010

Cron. 5678

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Ud. 06/02/2013
- Dott. ANTONIO IANNIELLO - Consigliere - PU
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16387-2010 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. - 00471850016 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [redacted]

[redacted], che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

- [redacted], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo

studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

██████████, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- ██████████ ██████████ elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati ██████████

██████████, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- ██████████, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati ██████████

██████████, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- ██████████ elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati ██████████

██████████, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- ██████████ ██████████ ██████████ elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati ██████████

██████████, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- ██████████ ██████████ ██████████ elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati ██████████

██████████, che lo rappresentano e difendono, giusta delega

in atti;

- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED] [REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED] [REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED] [REDACTED], che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED] [REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED] [REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED] [REDACTED] elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo

studio degli avvocati [REDACTED]
[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega
in atti;

- [REDACTED] elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo
studio degli avvocati [REDACTED]
[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega
in atti;

- [REDACTED], elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo
studio degli avvocati [REDACTED]
[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega
in atti;

- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo
studio dell'Avvocato [REDACTED] che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo
studio degli avvocati [REDACTED]
[REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega
in atti;

- [REDACTED], elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo
studio degli avvocati [REDACTED]
[REDACTED], che la rappresentano e difendono, giusta delega

in atti;

- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED] [REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED] nella qualità di erede di [REDACTED], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED], che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio degli avvocati [REDACTED] [REDACTED], che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- **intimati** -

Nonché da:

IM.SER. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 21, presso lo studio dell'avvocato

[REDACTED]

- intimati -

Nonché da:

TELEMACO IMMOBILIARE S.R.L. 13256340152, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 20, presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

[REDACTED]

[REDACTED]

- intimati -

avverso la sentenza n. 4528/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2009 R.G.N. 3960/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2013 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l'Avvocato [REDACTED]

uditi gli Avvocati [REDACTED];

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'inammissibilità e rigetto dei ricorsi sia incidentale che principale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17.12.2009, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava la cessazione della materia del contendere relativamente ad alcuni degli appellati che avevano stipulato verbale di conciliazione in sede sindacale in ordine alla controversia e, per il resto, rigettava il gravame della Telecom e gli appelli incidentali proposti dalle società IM.SER. e Telemaco, confermando la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la nullità della cessione del ramo di azienda e dei contratti di lavoro dei ricorrenti, dichiarando la sussistenza di rapporto di lavoro dei medesimi con Telecom Italia spa. Rilevava la Corte del merito che l'eccezione di cessazione della materia del contendere non poteva, invece, essere accolta nei confronti dei lavoratori che avevano rassegnato le loro dimissioni dal rapporto di lavoro con la IM.SER o che erano stati reintegrati in servizio in ottemperanza della sentenza di primo grado, non potendo le relative condotte essere reputate concludenti.

Osservava che era sussistente l'interesse del lavoratore ad agire per evitare la cessione ad altro datore di lavoro anche a prescindere dal verificarsi di un pregiudizio patrimoniale diretto, assumendo rilevanza una serie di considerazioni in ordine all'organizzazione, alla solidità patrimoniale della controparte, anche in termini di possibilità di mantenimento dell'occupazione a lungo termine, di solvibilità delle obbligazioni e di ulteriori aspetti che incidevano nella valutazione del soggetto contrattuale. Dichiarava infondato l'appello nel merito, dovendo ritenersi che, anche nel regime normativo anteriore alle modifiche del D. lgs. 18/2001, fosse necessario che il ramo di azienda ceduto si identificasse in un complesso di beni rappresentanti un'entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o di servizi, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate di semplici reparti o uffici di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito. Nella specie la divisione "Grandi Immobili" non presentava, secondo la valutazione del giudice del gravame, tali requisiti, essendo la stessa finalizzata alla gestione della quota di patrimonio immobiliare costituita dagli edifici di maggior valore per la pianificazione dello sviluppo e valorizzazione o dismissione, essendo stata individuata per la prima volta quale funzione aziendale con ordine di servizio 126 del 31.12.1999 e configurata come business indipendente con accordo del 28.3.2000 in sede

sindacale, con previsione della confluenza di tale entità, costituita da circa 570 immobili, in struttura autonoma da costituirsi in un ambito di controllo Telecom. La stessa Divisione rappresentava, poi, articolazione interna di una più ampia unità, definita Comparto Immobiliare di Gruppo, dotata di completa autonomia. Inoltre, il personale destinato alla funzione Grandi Immobili risultava essere stato reclutato all'interno dell'azienda tra coloro che in precedenza si erano occupati del patrimonio immobiliare con competenza tecnica (geometri, periti, ingegneri ed architetti), ma senza specifica competenza in ordine allo svolgimento di un'attività commerciale. Nello specifico, la consistenza del cespite immobiliare, integrante il complesso aziendale integrato di *assets* immobiliari, di risorse umane e partite patrimoniali complementari era stato individuato in base alla relazione di stima del 25.10.2000 e, peraltro, successivamente, con ordine del 24.1.2001, la divisione Trading, risultante dalla suddivisione dell'originaria unità, costituita anche da quella Investment, era stata conferita alla società Telemaco Immobiliare s.p.a. con relativo trasferimento dei rapporti di lavoro del personale addettovi.

Conclusivamente, l'oggetto del cespite ceduto, e cioè promiscuamente l'attività di gestione e vendita di parte del patrimonio immobiliare della società, mal si prestava ad essere individuato come un'autonoma e ben definita attività imprenditoriale, piuttosto che come attività di tipo gestorio strettamente strumentale al *core business* della Telecom, e di ciò era prova il successivo smembramento della divisione, con la sottodivisione Trading ceduta alla Telemaco.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la S.p.a Telecom Italia, con quattro motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Resistono, con distinti controricorsi, tutti i lavoratori, ad eccezione della [REDACTED] e [REDACTED] rimasti intimati. [REDACTED] ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Le società Im.ser e Telemaco si costituiscono con controricorso e propongono ricorsi incidentali, affidati, per la prima, a quattro motivi di impugnazione, illustrati in memoria, e, per la seconda, a tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti di [REDACTED] atteso che, in corso di causa, è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 15.5.2012, concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dall'interessato, oltre che dal procuratore speciale della società: dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo complessivo concernente la controversia *de qua*, dandosi atto dell'intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del giudizio nei confronti di [REDACTED], essendo, peraltro, venuto meno l'interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (Cass S. U. 29.11.2006 n. 25278). Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto dei termini dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., osservando che, se intervenute prima della sentenza, quando il trasferimento doveva ancora ritenersi legittimo, le dimissioni dei lavoratori non potevano che determinare la cessazione del rapporto con l'IM.SER e che pertanto non era dato comprendere quale fosse l'interesse a fare accertare la illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda cui i lavoratori non erano più addetti e la permanenza del rapporto con la Telecom; che neanche era chiaro il significato di dimissioni rassegnate successivamente alla sentenza che aveva ritenuto la nullità del trasferimento, nei confronti della cessionaria, ossia di un soggetto che non era il datore di lavoro. Richiama al riguardo giurisprudenza relativa al rapporto di lavoro a termine ed al significato da attribuirsi al disinteresse delle parti o di una di esse alla funzionalità di fatto del rapporto di lavoro .

Con il secondo motivo, la società Telecom denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e degli artt. 1406, 2094 e 2112 c. c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., rilevando che, non essendo nella specie il rapporto di lavoro caratterizzato dall'*intuitus personae* e da un particolare elemento fiduciario, non sussisteva l'interesse dei lavoratori a contrastare il mutamento del datore di lavoro, al pari che nella cessione contrattuale di cui all'art. 1406 c. c., fenomeno diverso dal subentro del cessionario nel rapporto di lavoro con il lavoratore per effetto del 2112 c.c., che non richiede il consenso del lavoratore, con impossibilità di confrontare le due situazioni.

Con il terzo motivo, la società ricorrente si duole dell' insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo l'erronea valutazione dei documenti e degli altri elementi probatori, in quanto è la stessa sentenza a riconoscere che il ramo Grandi Immobili risalga al 31.12.1999 e lo stesso accordo del marzo 2000 qualifica la struttura G. I. come business indipendente, onde non è dato comprendere perché la sentenza ne posticipi la costituzione come struttura autonoma di otto mesi - dal marzo 2000 al novembre dello stesso anno -, laddove la stima del ramo di azienda era avvenuta nell'ottobre 2000.

Con il quarto motivo, si ascrive alla sentenza impugnata violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c. c. e dell'art. 3 del d. lgs. n. 18 del 2001, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., evidenziando che i trasferimenti, anche quello alla Telemaco, ricadono nell'ambito di applicazione della precedente formulazione dell'art. 2112 c. c. e che, pertanto, il requisito della preesistenza di cui al d. lgs 18/2000, entrato in vigore il 1.7.2001, non era in considerazione nella fattispecie esaminata. Sostiene, inoltre, che, dal punto di vista organizzativo, vi era anche la preesistenza del ramo di azienda ceduto, avuto riguardo a professionalità già esistenti nel settore della gestione amministrativa del parco immobiliare e tenuto conto delle deposizioni rese da vari testi al riguardo.

Con i ricorsi incidentali, le società cessionarie denunciano vizi della decisione che attengono alla violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., - sostenendo che i lavoratori avevano conservato lo stesso trattamento economico e normativo e che, quindi, la modifica di parte datoriale non poteva avere effetti pregiudizievoli, donde la impossibilità di prospettare una lesione concreta ed attuale -, alla omissione, insufficienza e contraddittorietà della pronuncia in relazione a punti decisivi

della controversia, e cioè in ordine alla circostanza, evidenziata in memoria da IM.SER e ribadita in appello, che il comportamento dei lavoratori, chiaro univoco e concludente nel senso dell'accettazione esecuzione della cessione senza alcuna contestazione della stessa e delle condizioni del nuovo rapporto, si era protratto per un lungo periodo di tempo ed in riferimento alle ampie risultanze probatorie, che rendevano apodittiche le affermazioni circa la mancata aggregazione alla divisione di personale avente specifica professionalità di settore e l'impossibilità conseguente del compendio ceduto di essere potenzialmente in grado di svolgere autonomamente attività di impresa.

Censurano la decisione anche per violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c. c. e dell'art. 3 d. lgs 18/2001, ex art. 360 n. 3, c.p.c. evidenziando che il d. lgs 18/2001 era entrato in vigore dopo le operazioni di cui si discute.

I ricorsi sono tutti infondati. Quanto all'interesse ad agire dei lavoratori ceduti, lo stesso correttamente è stato ritenuto sussistente anche in presenza di dimissioni rassegnate alla cessionaria sia prima che dopo la pronuncia favorevole di primo grado. Al riguardo vale richiamare quanto affermato da questa Corte che, con riferimento a fattispecie assimilabili, ha ritenuto che, qualora l'attore abbia chiesto l'accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un fare, la circostanza che, nel corso del giudizio, sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione non determina la cessazione della materia del contendere, non estinguendosi l'interesse all'accertamento del fatto controverso (v., in tali termini, Cass. 19.11.2010 n. 23476, Cass. 2.9.2010 n. 19009). Peraltro, deve considerarsi, sempre con riguardo alla sussistenza di un interesse ad agire del prestatore di lavoro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Cass. 20.3.2009 n. 6909).

E' poi, evidente che l'interesse del lavoratore ad agire per l'accertamento della illegittimità della cessione del ramo d'azienda si configura in ragione della sussistenza di un'esigenza di tutela connessa al generale divieto di esternalizzazione "come forma incontrollata di

espulsione di frazioni non coordinate tra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore", divieto funzionale proprio all'interesse ad accertare che il ramo di azienda ceduto consista in una "preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non in una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento" (in tale senso, cfr. Cass. 6.4.2006 n. 8017 e Cass. 30.12.2003 n. 19842). Il mutamento del datore di lavoro in una prospettiva di elusione delle norme pregiudica, invero, il diritto dei lavoratori favorendo operazioni economiche che prescindono dalla effettività delle esigenze organizzative che giustificano il passaggio degli stessi a diverso datore di lavoro, ove sussistano i requisiti di legge.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento, risultando coerente anche con la normativa comunitaria ed i principi costituzionali e rispettosa dei principi affermati da questa Corte di Cassazione, che ha, in materia di trasferimento di parte (c.d. ramo) di azienda, precisato che tanto la normativa comunitaria (direttive CE nn. 98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112, comma quinto, cod. civ., sostituito dall'art. 32 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva. Si è osservato che la citata direttiva del 1998 richiede, pertanto, che il ramo d'azienda oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria, e, analogamente, l'art. 2112, quinto comma, cod.civ. si riferisce alla "parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata". Deve, quindi, trattarsi di un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di un'organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati, là dove, infine, il motivo del trasferimento ben può consistere nell'intento di superare uno stato di difficoltà economica (cfr., Cass. 8.6.2009 n. 13171).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione anche del *dictum* giurisprudenziale, che – dopo avere ribadito che per “ramo d’azienda”, come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione d’azienda, deve intendersi

ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità – ha anche precisato che (come affermato anche dalla Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00 Temco) tale trasferimento deve consentire l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trapasso di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ., che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto, comportando la sola sostituzione di uno sei soggetti contraenti e necessitando, per la sua efficacia, del consenso del lavoratore ceduto (cfr. Cass. 17 marzo 2009 n. 6452).

Infondati sono poi il terzo motivo del ricorso principale ed il terzo ed il secondo dei ricorsi incidentali rispettivamente della s.p.a. Imser e della s.r.l. Telemaco, con i quali si censura l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito. Ed invero, ogni rilievo circa la rilevanza attribuita a particolari circostanze, ritenute nella sentenza impugnata sussistenti ed idonee a comprovare la illegittimità dell'operazione traslativa, quali l'individuazione della Divisione ceduta come mera funzione aziendale e non come business e struttura autonoma e la qualificazione come attività solo prodromica della consistenza del cespite immobiliare ricompreso nella più ampia Divisione si risolve in una critica non consentita nella presente sede di legittimità, in cui il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. tra le altre, (cfr. Cass. 2272/2007, nonché alla stesa conformi, Cass. 14084/2007 e 15264/2007).

Peraltro, deve anche rilevarsi che sono state evidenziate circostanze idonee a configurare indici sintomatici della elusione di norme imperative quali la successiva cessione di oltre il 50% delle azioni Imser a società che esercitano attività immobiliare ed il successivo smembramento della unità con separazione dell'attività finalizzata alla vendita degli immobili che ne facevano parte (la divisione Trading) , ceduta alla s.r.l. Telemaco

Infine, deve osservarsi, quanto alle censure che evidenziano che l'art. 3 del d. lgs 18/2001 era entrato in vigore in epoca successiva alle operazioni per cui è causa, che le stesse, con le quali si mira a valorizzare la possibilità, prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, di individuazione anche e solo di un gruppo organizzato di dipendenti specificamente assegnati ad un compito comune (circostanza questa, peraltro, anche smentita in sede istruttoria), che le stesse devono ugualmente essere disattese.

Ed invero, lo stesso art. 2112 c.c., anche nel testo anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 18 del 2001, attuativo della direttiva comunitaria n. 50 del 1998, consente, letto in linea con la giurisprudenza comunitaria formatasi in merito all'interpretazione della direttiva n. 187 del 1977 e con le esplicite indicazioni fornite dalla direttiva n. 50 del 1998, di ricondurre, ai fini da esso considerati, alla cessione di azienda anche il trasferimento di un ramo della stessa, purché si tratti di un insieme di elementi produttivi organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell'impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità. In presenza di tali condizioni, può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how (o, comunque, dall'utilizzo di copyright, brevetti, marchi etc.), realizzandosi in tale ipotesi una successione legale di contratto non bisognevole del consenso del contraente ceduto, ex art. 1406 ss. c.c.. Requisito indefettibile della fattispecie legale tipica delineata dal diritto comunitario e dall'art. 2112 c.c. resta comunque, anche in siffatte ipotesi, l'elemento della organizzazione, intesa come legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi ben individuabili, configurandosi altrimenti la vicenda traslativa come cessione del contratto di lavoro, richiedente per il suo perfezionamento il consenso del contraente ceduto (cfr., tra le altre, Cass. 16.10.2006 n. 22125, Cass. 3.8.2008 n. 5932) . Ne consegue che non è

riconducibile alla nozione di cessione d'azienda il contratto con il quale viene realizzata la cd. esternalizzazione dei servizi, ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi suindicati. Per queste ragioni, correttamente è stata esclusa la sussistenza dei requisiti per configurare la cessione di ramo di azienda nel trasferimento, da una società ad altra, del ramo d'azienda "Divisione Grandi Immobili", considerato che di esso non erano state chiarite struttura e la dimensione, le attività del preteso ramo non erano risultate del tutto corrispondenti a quelle trasferite, non era stata provata l'autonomia organizzativa, e che, inoltre, esso si caratterizzava per la estrema eterogeneità delle attività e capacità professionali dei lavoratori che vi erano addetti, e per la mancanza di qualsiasi funzione unitaria, suscettibile di farlo assurgere in qualche modo ad unitaria "entità economica"(in tali termini, Cass. 206/2004, cui sono conformi Cass. 22125/06, Cass. 5932/08 cit.).

Alla stregua delle esposte considerazioni, i ricorsi vanno tutti respinti ed il ricorrente principale e quelli incidentali, vanno condannati, per i principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dei contropartiti costituiti, nella misura indicata in dispositivo per ciascuno.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di [REDACTED] e compensa le relative spese, rigetta i ricorsi nel resto, condanna la ricorrente principale e le ricorrenti incidentali al pagamento delle spese del presente giudizio, nei confronti delle controparti costituite, liquidate, in favore di [REDACTED], in euro 50,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, ed in euro 50,00 per esborsi ed euro 8000,00 per compensi professionali, oltre accessori, in favore degli altri controricorrenti costituiti.

Così deciso in Roma, il 6.2.2013

Il Consigliere estensore

Roberto Di Stefano

Fabrizio M. ... Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio Saleggi
Depositato in Cancelleria



oggi, 07 MAR 2013

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio Saleggi

